



# Cepagattinforma



**Recapito redazionale: Municipio di Cepagatti**  
Tel. 085/97401 - Fax 085/974100  
LUGLIO 1999 - DIFFUSIONE GRATUITA

**Periodico di informazione  
del Comune di Cepagatti**

Insero allegato al mensile **l'Officina**  
Autorizzazione Tribunale di Pescara n° 15 del 22.12.1987  
Direttore Editoriale: **Luigi Ferretti**  
Direttore Responsabile: **Gianfranco Fumarola**

## Isole pedonali a Cepagatti, Villanova e Vallemare

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, in analogia a quanto fatto in passato dal Commissario Prefettizio e da altre amministrazioni, ed in risposta alle esigenze dei cittadini residenti ed al fine di consentire una migliore circolazione degli autoveicoli in transito, di istituire delle aree pedonali urbane in vari punti del territorio comunale, escluso il traffico da parte dei residenti, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nel periodo compreso tra il 3.07.1999 e l'1.09.1999;

Visto e considerato che tale istituzione si rende necessaria anche per salvaguardare l'incolumità dei cittadini residenti, in particolare bambini ed anziani, che si riversano più numerosi all'aperto nel periodo estivo e nella fascia oraria indicata, specialmente nelle seguenti zone:

- Cepagatti c.u. Largo San Rocco;
- Frazione di Villanova tratto della strada comunale denominata Via Milano che va da Via G.D'Annunzio, incrocio con la SS602, sino al civico 27 (incrocio con Via Pescara); Piazza G.Garibaldi;
- Frazione di Vallemare tratto della strada comunale denominata Via Vittorio Veneto che attraversa il centro abitato della frazione;

Considerato che l'istituzione dell'isola pedonale nelle aree sopra evidenziate non crea disagio e/o intralcio alla circolazione veicolare estrema;

Considerato che il transito, nelle zone a traffico limitato, ai sensi dell'art.3 1° comma punto 2 del D.L.vo 285/1992, che testualmente recita: "Area pedonale urbana: zona interdotta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi"; è vietato altresì alle biciclette ed ai motocicli e consentito ai soli cittadini residenti in dette zone ed inoltre ai veicoli dei portatori di handicap muniti dell'apposita tessera, ai mezzi di soccorso, alle forze di polizia, al medico di turno della USL nell'espletamento delle sue mansioni;

Visto e considerato che gli oneri connessi e conseguenti alla presente deliberazione saranno solo quelli in economia concernenti l'apposizione dei necessari cartelli stradali e la sorveglianza da parte della Polizia Municipale;

Visto il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90;

Con votazione unanime espressa dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di istituire delle aree pedonali urbane in vari punti del territorio comunale, escluso il traffico da parte dei residenti, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nel periodo compreso tra il 3.07.1999 e l'1.09.1999, nelle zone specificate in declaratoria;


## Nuovi divieti di sosta

Oggetto: AREA ANTISTANTE PIAZZA "ROBERT SCHUMAN" - INCROCIO VIA ROMA - VIA A. FORLANI - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.L.VO N. 285 DEL 30.04.1992.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di istituire una zona di divieto di sosta, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, in corrispondenza dell'area antistante la Piazza intitolata, con deliberazione G.M. n. 60 dell'11.05.1999, allo statista Robert Schuman ed interessante l'incrocio tra Via Roma, Via A. Forlani e Via Duca degli Abruzzi a Cepagatti capoluogo;

Visto e considerato che tale intenzione vuole rispondere all'esigenza logistica di eliminare per quanto possibile l'incon-



Cepagatti. L'interno della Chiesa di Buccieri.

veniente segnalato e rappresentato dalla relazione dei VV.UU. n. 9352 del 23.06.1999, dalla quale risulta che occorrerebbe apporre urgentemente dei divieti di sosta nell'area di cui sopra in quanto si tratta di un'area di incrocio che, a causa delle auto in sosta, blocca il traffico veicolare attraverso il centro abitato e rende problematico e pericoloso anche il traffico pedonale;

Visto e considerato che gli oneri connessi e conseguenti alla presente deliberazione saranno solo quelli per l'apposizione dei necessari cartelli di divieto di sosta, a cura e spese dell'ente, da effettuarsi in economia con gli operai comunali;

Visto il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90;

Con votazione unanime espressa dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di istituire una zona di Divieto di sosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.L.vo n.285 del 30.04.1992, in corrispondenza dell'area antistante la Piazza intitolata allo statista Robert Schuman ed interessante l'incrocio tra Via Roma, Via A. Forlani e Via Duca degli Abruzzi a Cepagatti capoluogo;

2) di dare mandato al Sindaco per l'emanazione dell'apposita ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992, approvativo del nuovo Codice della Strada;

3) di dare mandato all'Ufficio LL.PP. e Manutenzioni, quale ufficio comunale competente, per la predisposizione e l'esecuzione dei lavori conseguenziali alla citata ordinanza;

4) di stabilire che copia della presente deliberazione venga trasmessa agli Uffici competenti per gli adempimenti di conseguenza.

Infine la Giunta Comunale, attesa l'urgenza della presente deliberazione, con successiva e separata votazione, con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge, dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - comma 3 - della L. n. 142 dell'8.06.1990.

## Il Comune acquista un palco per le manifestazioni pubbliche

Oggetto: APPROVAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UN PALCO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. Delib. n° 101 del 10.7.99

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la necessità di acquistare un palco per manifestazioni pubbliche, per conto di questo ente e/o con il patrocinio dello stesso;

Visto e considerato che, con deliberazione n. 89 del 30.06.1999 la Giunta aveva già predisposto una variazione al bilancio annuale per prevedere un apposito capitolo - ex n. 1048 - Titolo 1° - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 02 - con la disponibilità di €. 17.000.000 per "Acquisto palco per manifestazioni", "allo scopo di acquistare un palco da usare in tutte le manifestazioni culturali, ricreative, ecc. ed evitare ogni volta il pagamento di affitti acquisendo notevoli risparmi nell'arco di tempo, nonché in occasione di elezioni onde permettere un normale svolgimento dei comizi";

Considerato che:

alla individuazione della Ditta fornitrice può procedersi, vista l'urgenza per la fornitura che dovrebbe essere effettuata prima del periodo delle manifestazioni estive, a mezzo di indicazione di una informale trattativa privata, confrontando vari preventivi, da parte di ditte autorizzate alla commercializzazione del palco in questione, e quindi dotate ovviamente di tutti i requisiti ed i permessi omologativi di legge; la predetta trattativa sarà esperita dall'Ufficio LL.PP. e che l'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta, come previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, a patto che la suddetta offerta risulti, dietro regolare attestazione del Responsabile, congrua ed adeguata alle esigenze dell'ente;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della spesa complessiva da porre a base d'asta di €. 17.000.000 IVA compresa;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune" approvato con deliberazioni consiliari n. 96 del 24.09.92 e n. 46 del 25.07.94, esecutive;

Udita la proposta del Presidente;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90;

Con votazione unanime espressa dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare ed autorizzare la spesa complessiva di €. 17.000.000 IVA compresa, per l'affidamento della fornitura di un palco per manifestazioni pubbliche;

3) di individuare la ditta fornitrice, vista l'urgenza per la fornitura che dovrebbe essere effettuata prima del periodo delle manifestazioni estive, a mezzo di indicazione di una informale trattativa privata, da espletare a cura del competente Ufficio LL.PP. e Manutenzioni, fra ditte autorizzate alla commercializzazione del palco in questione, e quindi dotate ovviamente di tutti i requisiti ed i permessi omologativi di legge;

4) di stabilire fin d'ora che l'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a patto che l'offerta aggiudicataria risulti, dietro regolare attestazione del Responsabile, congrua ed adeguata alle esigenze dell'ente;

5) di stabilire che copia della presente deliberazione venga trasmessa agli uffici competenti per gli adempimenti di conseguenza.

Infine la Giunta Comunale, attesa l'urgenza della presente deliberazione, con successiva e separata votazione, con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge, dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - comma 3 - della Legge n. 142 dell'8.06.1990.

## Pubblica illuminazione e semafori: la manutenzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto e considerato che:

· si rende necessario per questo Ente provvedere ad affidare l'appalto per il servizio di manutenzione della rete di Pubblica Illuminazione e dei Semafori comunali per l'anno 1999;

· si rende altresì necessario provvedere ad appaltare detto servizio al fine di evitare che l'ufficio "LL.PP. e Manutenzioni" di questo Comune sia impossibilitato ad intervenire in caso di eventuali esigenze di interventi per guasti agli impianti medesimi per non interrompere pubblici servizi essenziali anche e soprattutto ai fini di garantire una corretta e sicura circolazione stradale;

Rilevato che in merito è stata esperita una gara a licitazione privata, in quanto detto servizio, per i motivi su esposti, risultava urgente ed indifferibile, e pertanto, con atto n.9 del 26.02.1999 Il Consiglio Comunale ha deliberato di:

1) di approvare la spesa annua complessiva di 20.658,27 EURO - £.40.000.000 I.C. per l'appalto del servizio di manutenzione della rete di Pubblica Illuminazione e dei semafori comunali per l'anno 1999;

2) di approvare che l'affidamento del servizio avverrà mediante licitazione privata con il metodo di cui alla lettera a) dell'art. 1 della L. 14/73,

3) di approvare l'allegato Capitolato Speciale di Appalto per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione modificando il precedente approvato con deliberazione di C.C. n.8/3 del 20.12.1994, fissando altresì la durata contrattuale in anni due;

4) di mandare alla Giunta Municipale ed al Sindaco l'adozione degli atti consequenziali e di rispettiva competenza, compresa la definitiva approvazione delle modalità di gara e di aggiudicazione del servizio;

5) di stabilire che copia della presente deliberazione venga trasmessa agli Uffici competenti per gli adempimenti di conseguenza.

- è stato pubblicato il bando n.3445 del 10.03.1999;

- con determinazione n.93 del 29.03.1999 è stato approvato l'elenco delle 12 ditte da invitare alla licitazione di cui in oggetto,

- l'appalto sarebbe stato aggiudicato, anche in caso di una sola offerta, alla migliore offerta senza limite di ribasso;

- la gara è stata espletata con lettera di invito n.4674 del 30.03.1999,

- a seguito dell'espletamento della gara - avvenuto il 14.04.1999 - l'aggiudicazione provvisoria è stata effettuata, come risulta dal relativo verbale n.5489 del 15.04.1999, in favore dell'Impresa CO.IM.EL. con sede a Montesilvano (PE), la cui offerta prevede l'importo del canone annuo pari a £.24.960.000 I.C., offerta valida per tutto l'anno 1999 e comunque fino alla scadenza del contratto e di eventuali proroghe fino al periodo massimo di 12 mesi;

- la sopraddetta impresa individuale è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Pescara al n. 45555 del 9.11.1976 del Registro Ditte, in qualità di impresa di costruzione di impianti elettrici, linee elettriche in aereo, dal 1997 costruzione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e loro gestione, elettrauto, come si evince dal certificato della Camera di Commercio di Pescara datato 13.11.1998;

Per quanto considerato occorre quindi approvare, ricorrendone i presupposti, le risultanze della suddetta gara a licitazione privata per poter procedere quanto prima all'affidamento del servizio citato ed al necessario preliminare svolgimento degli adempimenti a carico della ditta aggiudicataria e ad ordinare ed autorizzare interventi di riparazione straordinaria delle reti di pubblica illuminazione per l'anno 1999,

Ritenuto che all'uopo occorre impegnare la somma di: £. 14.560.000 I.C. per coprire il servizio manutentivo di cui sopra per il periodo dall'1.06.1999 al 31.12.1999, pari a 7 mensilità del canone mensile di £. (24.960.000 / 12) 2.080.000;

per un totale di £.14.560.000 I.C., somma disponibile sull'ex capitolo n.2005/0 Titolo I° Funzione 08 - Servizio 02 - Intervento 03, del bilancio corrente esercizio - gestione competenze;

Si dà atto che il Responsabile della Ragioneria, Rag. Giuseppe Cantò ha reso sulla presente determinazione l'attestazione della relativa copertura finanziaria, se ed in quanto dovuta;

Visto l'art. 27, comma 1, del D. L.vo. 25 febbraio 1995, n. 77, che testualmente recita:

*Art. 27 - Impegno di spesa. - 1 - L'impegno costituisce la Prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 90, n. 142";*

VISTE

- le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241;

- lo statuto comunale ed il vigente "Regolamento comunale di contabilità";

- il D. Lvo 25 febbraio 1995 n. 77 recante "ordinamento finanziario contabile degli Enti locali";

- il "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune";

DETERMINA

1) di approvare l'esito della licitazione privata a seguito dell'espletamento della gara - avvenuto il 14.04.1999 - in base alla quale l'aggiudicazione provvisoria è stata effettuata, in favore dell'Impresa CO.IM.EL. con sede a Montesilvano (PE), la cui offerta prevede l'importo del canone annuo pari a £.24.960.000 I.C., offerta valida per tutto l'anno 1999 e comunque fino alla scadenza del contratto e di eventuali proroghe fino al periodo massimo di 12 mesi;

2) di stabilire che il sottoscritto, in nome e per conto di questo ente ed in base ai poteri a lui conferiti dalla L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, andrà a stipulare il contratto di appalto, in forma di atto pubblico a rogito del segretario comunale ed a spese dell'aggiudicatario - e di cui si approva l'allegato schema, con il titolare dell'impresa aggiudicataria o con altra persona da quest'ultimo regolarmente delegata;

3) di accettare quindi la suddetta offerta, affidando definitivamente l'appalto per il servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione e dei semafori comunali per l'anno 1999, alla ditta individuale CO.IM.EL con sede a Montesilvano (PE), la cui offerta, che si deve ritenere congrua e conveniente, prevede l'importo del canone annuo pari a £.24.960.000 I.C., offerta valida per tutto l'anno 1999 e comunque fino alla scadenza del contratto e di eventuali proroghe fino al periodo massimo di 12 mesi;

4) di precisare che l'esecuzione del servizio in appalto sarà fatta secondo le norme e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto approvata con la citata deliberazione di C.C. n.9 del 26.02.1999 e che ogni eventuale intervento straordinario da autorizzare sarà liquidato secondo il citato CSA, dietro emissione di regolare bolla di lavoro, contenente l'indicazione delle ore occorse e dei materiali utilizzati per ogni intervento autorizzato, in riferimento ad ogni autorizzazione specificativa della tipologia e dell'entità di ciascun lavoro;

5) di precisare che con la sottoscrizione di una copia

## Raccolta abiti e scarpe dismessi

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA - O.N.L.U.S." AL POSIZIONAMENTO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E STOCCAGGIO DI ABITI E SCARPE DISMESSI, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEPAGATTI. (Delib. n° 96 del 2.7.99)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la richiesta avanzata dalla Associazione "Humana People to People - ONLUS" con sede a Pogliano Milanese (MI) in Via Berlinguer, 10/m - associazione operante solo ed esclusivamente a scopi benefici, in particolare a fini umanitari mediante la destinazione dei fondi raccolti e/o dei proventi derivanti dalla raccolta medesima a progetti di sviluppo nel Terzo Mondo ed alle popolazioni africane, in particolare agli abitanti del Mozambico, per essere autorizzata a raccogliere, trasportare e stoccare gli abiti e le scarpe dismessi, in tutto il territorio comunale, mediante la sistemazione ed il posizionamento di n° 3 o più contenitori secondo necessità (1 ogni 2.500 abitanti) nelle aree maggiormente frequentate dal pubblico;

Viene riferito e precisato che l'iniziativa in oggetto è utile anche perché prevede l'utilizzo di manodopera da assumersi a livello locale per la conduzione dei mezzi destinati alla raccolta, sia perché contribuisce, senza oneri per il Comune, alla formazione del quantitativo minimo di rifiuti da raccogliere con il sistema differenziato, di cui all'art. 24 del D.L.vo 22 del 5.02.1997-2

Considerato che il Presidente rappresenta la possibilità e la necessità di rilasciare l'autorizzazione di cui alla presente deliberazione, visti i vantaggi per l'amministrazione;

Visto e considerato che lo scopo di tale iniziativa è, oltre quello di una chiara iniziativa umanitaria, oltre quello di consentire l'assunzione per la conduzione degli automezzi per la raccolta di manodopera locale, anche quello di coinvolgere gli utenti dell'intero territorio comunale nell'ambito dell'iniziativa per il corretto smaltimento e/o riutilizzo degli abiti e delle scarpe dismessi;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90

Con votazione unanime espressa dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di autorizzare, per tutto quanto riportato in premessa, l'associazione "Humana People to People - ONLUS" con sede a Pogliano Milanese (MI) in Via Berlinguer, 10/m - associazione operante solo ed esclusivamente a scopi benefici, in particolare a fini umanitari mediante la destinazione dei rifiuti raccolti e/o dei proventi derivanti dalla raccolta medesima a progetti di sviluppo nel Terzo Mondo ed alle popolazioni africane, in particolare agli abitanti del Mozambico, a raccogliere, trasportare e stoccare gli abiti e le scarpe dismessi, in tutto il territorio comunale, mediante la sistemazione ed il posizionamento di n° 3 o più contenitori secondo necessità (1 ogni 2.500 abitanti) nelle aree maggiormente frequentate dal pubblico.

2) di stabilire che tale raccolta, e quindi la validità della presente autorizzazione, avvenga alle seguenti condizioni:

a) che i cassonetti, rispondenti per dimensioni, colore e forma alle foto che, anche se non allegati materialmente alla presente, rimangono agli atti dell'Ufficio LL.PP., e che gli stessi vengano posizionati nel numero e nei luoghi indicati dal competente Ufficio Vigili Urbani;

b) che lo stoccaggio dei rifiuti, come sopra raccolti, venga effettuato in deposito munito del necessario nulla osta antincendi rilasciato dal competente Comando dei Vigili dei Fuochi;

c) che la "Humana People to People - ONLUS" fornisca, alla fine di ciascun anno, al Comune idonea documentazione relativa alle quantità dei rifiuti raccolti, autorizzando nel contempo questo ente ad inglobare, senza onere alcuno, tale quantitativo nella percentuale da smaltire annualmente in maniera differenziata, ai sensi della art.24 del D.L.vo 22 del 5.2.97-2;

d) che gli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti in parola siano muniti e rilasciati dalla competente autorità sanitaria, se ed in quanto dovuta;

e) che alla presente autorizzazione segua un preciso accordo, che un rappresentante dell'Associazione stipulerà con il Dirigente dell'Ufficio LL.PP. e Manutenzioni, della validità complessiva di 10 anni, previo periodo di prova;

3) di dare atto che la presente autorizzazione non comporta oneri economici per l'ente;

4) di demandare agli Uffici LL.PP. e VV.UU. l'adempimento, di concerto, degli atti di rispettiva competenza;

5) che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Manutenzioni al fine dell'adozione degli atti c/o degli adempimenti di diretta competenza.

Infine la Giunta Comunale, attesa l'urgenza della presente deliberazione, con successiva e separata votazione, con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge, dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - comma 3- della Legge n. 142 dell'8.06.1990.

della presente il titolare della ditta aggiudicataria CO.IM.EL di Montesilvano (PE), conferma la validità della propria offerta a tutto il 31.12.99 ed eventuali periodi di proroga sino al termine di ulteriori mesi 12;

6) di fornire, ai sensi dell'art.56 della L.142/90, le seguenti indicazioni:

a) il fine che il contratto intende perseguire è l'esecuzione del servizio di manutenzione e/o riparazione della rete comunale di pubblica illuminazione e dei semafori comunali per l'anno 1999;

b) la forma di contratto è quella di cui al precedente punto 2);

7) di impegnare allo scopo per i motivi sopra detti la somma totale di L. 14.560.000 I. C., somma disponibile sull'ex capitolo n.2005/0 Titolo I° - Funzione 08 - Servizio 02 - Intervento 03, del bilancio corrente esercizio - gestione competenze, di cui: - £. 14.560.000 I.C. per coprire il servizio manutentivo di cui sopra per il periodo dall'1.06.1999 al 31.12.1999, pari a 7 mensilità del canone mensile di £.(24.960.000 / 12) 2.080.000;

8) di disporre che al pagamento si provvederà al sensi del CSA per il canone del servizio stesso e per i lavori straordinari dopo la regolare esecuzione di ciascun intervento autorizzato, dietro presentazione di regolari fatture vistate per necessità, regolarità e congruità degli interventi stessi, dal Geom. Carlo LEONELLI in qualità di Tecnico comunale addetto alle Manutenzioni.

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Carlo LEONELLI, in qualità di Tecnico comunale addetto alle Manutenzioni dell'ufficio "L.L. PP. e MANUTENZIONI", e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonicamente al n. 085/97401.

## Raccolta e riutilizzo degli oli esausti

Oggetto: RACCOLTA E RIUTILIZZO DI OLII ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE E/O ANIMALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEPAGATTI C.U. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL'IMPRESA YOUNG PROJET CORPORATION DI ALANNO (PE) - IMPRESA SIMULATA I.G. STUDENT IN LABORATORIO - PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELL'UTENZA. (Delib. n° 75 del 21.5.99)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 5565 del 16/4/1999 da cui risulta la proposta avanzata da parte dell'Impresa "in laboratorio" I.G. s Young Projet Corporation con sede in Via Circonteranea 78/c ad Alanno (PE) e che ha ottenuto il Patrocinio dei seguenti Enti: Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Marevivo, Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici, in merito al progetto per le attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti e per l'organizzazione per la raccolta e l'eventuale riutilizzo degli olii esausti di origine vegetale ed animale provenienti dalle utenze del territorio comunale;

...omissis...

Visto e considerato che lo scopo di tale iniziativa è alla fine quello di coinvolgere gli utenti nell'ambito dell'iniziativa per il corretto smaltimento e/o riutilizzo degli olii esausti evitando che tali sostanze vengano disperse nel territorio con conseguente inquinamento dei bacini recettori;

...omissis...

DELIBERA

1) di approvare, per tutto quanto riportato in premessa, il progetto della citata Impresa, prendendo atto che lo stesso è già in corso di esecuzione e che si possa ritenere congrua ed adeguata la somma di £ 1.000.000 per poter compensare il servizio che viene reso e che sarà completato dalla Impresa "in laboratorio" I.G. s Young Projet Corporation con sede in Via Circonteranea 78/c ad Alanno (PE) e che ha ottenuto il Patrocinio dei seguenti Enti: Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Marevivo, Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici, per tutto il territorio comunale;

2) di stabilire che tale servizio verrà compensato con l'erogazione della somma forfettaria complessiva di £ 1.000.000, cifra che si può ritenere congrua ed adeguata alle prestazioni stesse;

3) che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Manutenzioni al fine dell'adozione degli atti e/o degli adempimenti di diretta competenza.

Infine la Giunta Comunale, attesa l'urgenza della presente deliberazione, con successiva e separata votazione, con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge, dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - comma 3 - della Legge n. 142 dell'8.6.1990.

## Contributo di maternità alle casalinghe

Non occorre più lavorare in fabbrica, in ufficio o in proprio, per avere l'assegno di maternità. Ora ne hanno diritto anche le casalinghe. Il riconoscimento viene dalla legge Finanziaria per il 1999 (n. 448/98).

L'assegno e' corrisposto per i figli nati dopo il 1° Luglio 1999. La mamma casalinga deve essere cittadina italiana e residente in Italia.

Non deve avere nessun'altra assicurazione obbligatoria che garantisca l'indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma.

L'assegno spetta solo se le risorse economiche del nucleo familiare non superano determinati livelli. La stessa Finanziaria stabilisce il tetto di 50 milioni annui per un nucleo di tre persone. Per composizioni familiari diverse, tale limite va corretto secondo i parametri del ricometro (decreto n. 109/98). Perciò, per una famiglia con quattro persone, il reddito e' di circa 60 milioni annui. Tale limite viene maggiorato se in famiglia ci sono altri figli minori o dei componenti disabili.

Quanto spetta: 200.000 lire mensili per un massimo di cinque mesi a partire dalla data del parto (per un totale di 1.000.000).

Dal 1° Luglio del 2000 l'assegno sarà portato a 300.000 lire al mese, per un importo totale di un milione e mezzo.

L'importo dell'assegno sarà rivalutato ogni anno sulla base dell'andamento del costo della vita.

Nella stessa misura saranno rivalutati i limiti di reddito della famiglia.

L'ASSEGNO VIENE CONCESSO DAL COMUNE DI RESIDENZA, MA PAGATO DALL'INPS.

La documentazione per ricevere l'assegno e' ridotta all'essenziale: occorrerà la certificazione dei redditi che deve provare le condizioni economiche della famiglia.

Per il resto si attiveranno direttamente i Comuni, i quali, al momento della nascita del bambino, dovranno informare gli interessati, invitandoli, come dice la Legge, <<a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati >>.

CONDIZIONI NECESSARIE PER RICEVERE L'ASSEGNO.

IL BAMBINO \* Deve essere nato dopo il 1° Luglio 1999  
LA MAMMA \* Deve essere cittadina italiana - Deve risiedere in Italia - Non deve beneficiare dell'indennità di maternità a carico di un Ente Previdenziale  
LA FAMIGLIA \* Non deve superare i limiti di reddito del ricometro.